



Comune di Canobbio

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI ED INUTILI

In vigore dal: **01.06.2018**
Risoluzione Municipale: 3038 del 26 marzo 2018

Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili

Indice

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Principio
- Art. 3 Quietè notturna
- Art. 4 Lavori rumorosi e lavori edili
- Art. 5 Lavori festivi e notturni
- Art. 6 Lavori agricoli e di giardinaggio
- Art. 7 Perturbamento della pubblica quiete –rumori molesti
- Art. 8 Esercizi pubblici
- Art. 9 Apparecchi per la riproduzione del suono
- Art. 10 Manifestazioni pubbliche e feste
- Art. 11 Fuochi d'artificio, petardi, ecc.
- Art. 12 Animali
- Art. 13 Veicoli a motore
- Art. 14 Elicotteri
- Art. 15 Stand di tiro
- Art. 16 Giochi all'aperto e attività sportive
- Art. 17 Sirene e impianti d'allarme
- Art. 18 Strumenti di misurazione
- Art. 19 Contravvenzioni
- Art. 20 Provvedimenti
- Art. 21 Altre norme
- Art. 22 Norme abrogate
- Art. 23 Pubblicazione e entrata in vigore

Il Municipio di Canobbio

visti:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb),
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF),
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996,
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb),
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2000,
- La Legge cantonale sull'Ordine pubblico del 23 novembre 2015

richiamati:

- l'art. 5 cpv. 2 lett. a) ROIF,
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli artt. 107 e 192,
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC), e in particolare l'art. 23,
- il Regolamento comunale del 20 dicembre 2010,

emana la seguente Ordinanza

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2 Principio

¹Sul territorio giurisdizionale del Comune di Canobbio sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

²Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 3 Quietè notturna

¹ Fra le 23.00 e le ore 08.00 sono vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti e i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti.

²Il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.

³Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

Art. 4 Lavori rumorosi e lavori edili

¹L'esecuzione di lavori rumorosi è vietata tra le ore 19.00 e le ore 08.00 nel periodo invernale (1° novembre-31 marzo), tra le ore 20.00 e le ore 07.00 nel restante periodo e tra le ore 12.00 e le ore 13.00.

²Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

Particolare riguardo va usato in prossimità degli ospedali e case anziani, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

I lavori possono essere eseguiti nei limiti di orario di cui al cpv. 1, in ogni caso i lavori eseguiti dopo le ore 19.00 e in casi speciali di sabato, necessitano di un'autorizzazione da parte del Municipio o per delega da parte della Polizia Ceresio Nord.

Il Municipio in casi eccezionali (ad esempio in caso di canicola) può autorizzare l'inizio dei lavori già a partire dalle ore 06.00.

³Ai lavori edili è applicabile la direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:

- a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
- f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

⁴Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. E' riservata la procedura di contravvenzione.

⁵In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 5 Lavori festivi e notturni

Salvo casi speciali da autorizzarsi dal Municipio è vietata l'esecuzione di lavori od opere feriali nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine ed utensili rumorosi.

Art. 6 Lavori agricoli e di giardinaggio

¹Nei giorni festivi riconosciuti sono vietati i lavori di giardinaggio con macchinari rumorosi. Il loro impiego è pure vietato la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, mentre è permesso nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 20.00, al sabato a partire dalle ore 09.00.

Le macchine agricole e da giardinaggio (tosaerba, fresatrici, motoseghe, ecc.) devono funzionare in modo da non arrecare eccessivo e prolungato disturbo.

²L'accensione di fuochi all'aperto è regolata dalle normative cantonali.

³Salvo i casi speciali autorizzati dal Municipio lo spandimento di letame per le necessità agricole è ammesso unicamente in giornate piovose o nell'imminenza di precipitazioni. Questi lavori sono comunque vietati nei giorni festivi riconosciuti.

Art. 7 Perturbamento della pubblica quiete – rumori molesti

¹Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare : i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari in genere ed in generale ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie o piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato. Sono inoltre vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta che in moto.

²In ogni caso l'emissione di rumori molesti deve rispettare i limiti di sensibilità definiti dal piano regolatore per le singole zone.

Art. 8 Esercizi pubblici

¹L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.

²Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata dell'esercizio pubblico.

³Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla Legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

Art. 9 Apparecchi per la riproduzione del suono

¹Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10.

²Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

³Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Art. 10 Manifestazioni pubbliche e feste

¹L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.

²Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

³L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

⁴La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 3 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.

⁵Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

Art. 11 Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

¹L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc., sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune, ad eccezione dei fuochi d'artificio, in occasione dei festeggiamenti del 1° di agosto (Festa nazionale), riservate le disposizioni cantonali in materia di accensione di fuochi all'aperto.

²Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.

³Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure disposizione emanate di volta in volta dal Municipio.

Art. 12 Animali

¹I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.

²In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venire impartito dal Comandante della Polizia Ceresio Nord (PCN), o da chi ne fa le veci.

Art. 13 Veicoli a motore

¹L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo, in qualsiasi ora del giorno e della notte.

²E' segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;

- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.

³Restano riservate le norme della legislazione Federale e Cantonale sulla circolazione stradale.

Art. 14 Elicotteri

¹Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.

²Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale.

Art. 15 Stand di tiro

Il Municipio vigila affinché le attività di tiro siano contenute al minimo indispensabile, a tutela della quiete pubblica. Inoltre approva, se del caso, richieste per attività o manifestazioni particolari non previste dal calendario.

Art. 16 Giochi all'aperto e attività sportive

¹La pratica di giochi, rispettivamente le attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle 22.00.

²Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

³I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Art. 17 Sirene e impianti d'allarme

¹E' vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc., ai quali sono destinati.

²Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.

³Resta riservata l'applicazione degli artt. 82 e 86 OETV.

Art. 18 Strumenti di misurazione

Per le misurazioni ufficiali dei valori limite d'esposizione al rumore, il Municipio può dotarsi di adeguati strumenti tecnici, come pure avvalersi della consulenza di specialisti e/o dei servizi cantonali preposti.

Art. 19 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da CHF 100.00 a CHF 10'000.00. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 20 Provvedimenti

¹Il Municipio, direttamente o per il tramite dei propri servizi o della Polizia Ceresio Nord (PCN), provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.

²Gli ordini emanati dal Municipio, direttamente o per il tramite dei propri servizi o della Polizia Ceresio Nord (PCN), possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

³E' riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale Federale o Cantonale.

Art. 21 Altre norme


Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Leggi Federali e Cantionali in materia, come pure ai disposti del Regolamento comunale del 20 dicembre 2010.

Art. 22 Norme abrogate

È abrogata l'Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili del 1. gennaio 1975.

Art. 23 Pubblicazione e entrata in vigore

La presente Ordinanza, pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC dal 9 aprile all'8 maggio 2018, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, entra in vigore il 1° giugno 2018.


PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
R. Lurati

Il Segretario:
F. Lurati

(Handwritten signatures of R. Lurati and F. Lurati are present over the seal and text.)